



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE**

PROC. N. 35/2026 PU

Il Tribunale di Pordenone, riunitosi in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Rodolfo PICCIN

Presidente e relatore

dott. Antonio ALBENZIO

Giudice

dott.ssa Elisa TESCO

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per apertura del procedimento di liquidazione controllata depositato il 14 aprile 2026 dal sovraindebitato da CAVALLARO Riccardo (CVLR59R18I956M), con gli Avv. Riccardo MUZ e Loris PADALINO del Foro di Pordenone;

rilevato che il gestore Avv. Laura SBRIZZI ha redatto la relazione particolareggiata di cui all'art. 269 CCI, esprimendo un giudizio positivo in ordine alla completezza e alla attendibilità della documentazione allegata alla domanda di liquidazione;

ritenuto che la documentazione prodotta, completa ed attendibile, consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che il debitore debba considerarsi in uno stato di sovraindebitamento, avendo maturato debiti scaduti e non pagati per complessivi 1.131.810,41, prevalentemente di natura erariale;

ricordato che la procedura di liquidazione, stante il principio di universalità che informa le procedure concorsuali, ha ad oggetto tutti i beni del patrimonio del debitore, salvo il limite ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII, e salva l'ipotesi in cui il debitore o terzi, per gravi e specifiche ragioni, possa essere autorizzato ex art. 273, comma 2, lett. e), CCII a utilizzare alcuni di essi - valutazione che è rimessa alle successive determinazioni del G.D., su istanza del Liquidatore o delle parti interessate;

rilevato che la valutazione in ordine all'individuazione dei beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco;

infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 della Costituzione), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti, nella valutazione di congruità delle spese prospettate dal debitore, il Tribunale ben può fare riferimenti a parametri oggettivi esterni - quali la spesa media mensile e la soglia di povertà assoluta ISTAT, oppure



l'ammontare dell'assegno sociale minimo INPS -, al fine di motivare la propria decisione. Nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi., i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito.

osservato che:

- il nucleo familiare del debitore è composto, oltre che dallo stesso, anche dalla coniuge FOSSA Teresa;
- i coniugi vivono in un'abitazione in comodato di proprietà dei fratelli di FOSSA Teresa e sostengono le spese relative a imposte e tasse dell'immobile;
- CAVALLARO percepisce dal 1febbraio 2022 la pensione di anzianità, con un'entrata mensile su base dodici di circa € 1.137,00 (€ 1.050,00/mese per 13 mesi diviso 12);
- FOSSA Teresa lavora a tempo indeterminato e percepisce lo stipendio di circa € 1.625,00 mensili su base dodici;
- i redditi di cui il nucleo familiare può mensilmente disporre sono pertanto pari a € 2.700,00;
- le spese necessarie per il sostentamento della famiglia sono state congruamente individuate in € 1.555,00;
- tenuto conto dei redditi prodotti da ciascun coniuge, si ricava che CAVALLARO può concorrere al fabbisogno familiare mensile in misura del 40%;

ritenuto, per quanto sopra, che risulti congruo fissare l'importo di reddito da escludere dalla liquidazione nella misura di 700,00

osservato che il Liquidatore dovrà compiere tutti gli incombeni previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt 272 e ss CCII, depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta, con segnalazione di ogni sopravvenienza attiva che comporti la modifica del programma di liquidazione; precisato che la procedura potrà essere avviata a chiusura (mediante il deposito del rendiconto finale) solo una volta ultimate le operazioni previste dal programma di liquidazione;

richiamato il principio per il quale qualora l'attività di liquidazione includa il conferimento alla procedura di somme percepite dal debitore a titolo di pensione, le operazioni di liquidazione dovranno avere durata minima di tre anni dalla apertura della procedura, onde massimizzare il soddisfacimento dei creditori ;

ritenuto che l'art. 282 CCII (che sancisce un termine per l'esdebitazione di diritto del debitore, fissato in tre anni successivi alla apertura della liquidazione, salva chiusura in epoca anteriore), fissi altresì il limite temporale massimo nel quale i beni futuri del debitore possono essere utilmente acquisiti all'attivo, sicché il Liquidatore, a partire dalla data di emissione da parte del Tribunale del decreto di esdebitazione ex art. 281 co 1 CCII, si asterrà dall'apprendere all'attivo ogni eventuale bene o reddito futuro;

ricordato che il programma deve essere suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo; nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio; sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute;

osservato che, quanto all'accertamento del passivo ex art. 273 CCII:



- il Liquidatore dovrà compiere un effettivo accertamento dei crediti vantati nei confronti del debitore, nonché una graduazione degli stessi nel puntuale rispetto delle legittime cause di prelazione; nell'interesse tanto del debitore quanto della massa dei creditori, potrà eccepire fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei crediti oggetto di domanda di insinuazione, nonché l'inefficacia dei titoli sui quali il credito o la relativa prelazione sono fondati;
- qualora il credito sia originato da rapporti di consumo, il Liquidatore dovrà altresì esaminare d'ufficio il contratto concluso con il professionista e vagliare la eventuali vessatorietà di clausole ex artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, al fine di garantire al consumatore il massimo grado di protezione;
- i compensi maturati dai professionisti (anche legali) che abbiano fornito consulenza al debitore non godono, in sede di ammissione al passivo, di alcuna prededuzione; infatti, la normativa è chiara nell'escludere tali crediti dal beneficio della prededuzione, non essendo elencati nell'art. 6 CCII.
- in sede di ammissione al passivo, nell'ottica di tutelare i creditori, va ricordato che, nelle procedure di sovraindebitamento, in forza di chiare previsioni di legge (artt. 65, comma 3, 68 comma 1, e 269 CCII), l'assistenza al debitore da parte dell'OCC si presume necessaria e sufficiente al fine di permettere a quest'ultimo l'accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento, sicché in sede di formazione dello stato passivo, sarà onere del Liquidatore operare un rigoroso accertamento della funzionalità ed effettività di eventuali crediti professionali sorti, in base alla concreta attività svolta e alla utilità per la massa dei creditori;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione dei beni proposta da CAVALLARO RICCARDO (C.F. CVLR59R18I956M)

NOMINA giudice delegato il dott. Rodolfo Piccin;

NOMINA Liquidatore giudiziale l'Avv. Laura SBRIZZI per lo svolgimento dei compiti demandati dalla legge, non sussistendo ragioni ostative alla conferma dell'O.C.C. (art. 270 comma 2 lett. b);

DISPONE che il debitore depositi entro sette giorni l'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

DISPONE la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il Liquidatore non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di chiedere al Giudice Delegato l'autorizzazione per il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi; il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in attuazione dal Liquidatore;

DICHIARA ai sensi dell'art. 268, co 4, lett. b), CCII che non sono compresi nella liquidazione i redditi percepiti dal debitore sino all'importo di € 700,00 mensili per 13 mensilità annue, mentre ogni somma ulteriore dovrà essere versata senza ritardo al liquidatore;

DISPONE che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della sentenza sugli immobili di proprietà del debitore debitrice nonché sui beni mobili registrati;

AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;



DISPONE l'inserimento della sentenza nel sito internet www.fallimentipordenone.com, nonché sul sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE che dalla data del presente provvedimento non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni compresi nel patrimonio di liquidazione (art. 150 e art. 151 CCI);

DISPONE che l'intero ricavato dei beni oggetto del programma di liquidazione sia destinato alla soddisfazione dei creditori, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

DISPONE che il liquidatore:

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione.

AVVERTE il liquidatore:

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del Liquidatore;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per



osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII.

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese della sentenza;

MANDA la Cancelleria per le comunicazioni.

Pordenone, 16/07/2026

il Presidente
dott. Rodolfo Piccin

